



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, pronuncia *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **21973/2017** promossa da:

_____),

_____),

entrambi con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LAURA DEBORAH, domiciliato in
PIAZZA DALLA CHIESA, 13 20021 BOLLATE (MI)

- parte attrice -

contro:

_____ costituitasi tramite la procuratrice _____

con il patrocinio _____ domiciliata in _____

_____ presso lo studio _____

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. _____ hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4785 emesso dal Tribunale di Milano il 17.2.2017 con il quale sono stati condannati al pagamento di _____ in favore di _____ costituitasi tramite la procuratrice _____ quale debito derivante da contratto di credito al consumo concluso con _____ s.p.a. e ceduto all'opposta a



seguito di operazione di cartolarizzazione di crediti, finalizzato all'acquisto di un'autovettura.

2. Gli attori, dedotto il collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di acquisto dell'autovettura, hanno eccepito l'inadempimento della concessionaria all'obbligo di consegna dell'autovettura (doc. 1), e contestato pertanto l'insussistenza del credito vantato in via monitoria dall'opposta per risoluzione tanto del contratto di compravendita quanto del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 1453 c.c., chiedendo per l'effetto la revoca del decreto opposto e domandando, altresì, in via riconvenzionale la restituzione delle 6 rate da [REDACTED] versate in esecuzione del contratto di finanziamento, così per un totale di [REDACTED] oltre "spese ed oneri".
3. L'opposta si è tempestivamente costituita eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per omesso esperimento della mediazione obbligatoria a norma dell'art. 5 del d.lgs. 58/2010, non ha contestato la circostanza di fatto di omessa consegna, da parte della [REDACTED] del bene oggetto del contratto finanziato, ma ha eccepito come ostativa alla risoluzione del contratto di finanziamento la disciplina di cui all'art. 42 del d.lgs. 206/2005 (cod. consumo) per insussistenza di esclusiva tra l'opposta e la [REDACTED] come ribadito all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di finanziamento.
4. È stata eseguita in corso di causa procedura di mediazione con esito negativo (doc. prodotto 29.3.2018 dalla convenuta).
5. L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
6. Non costituisce fatto contestato che il bene oggetto del contratto di compravendita in relazione al quale è stato concluso il contratto di finanziamento titolo della domanda monitoria non sia mai stato consegnato agli odierni attori opposenti. Del pari, non è controverso che il contratto titolo della domanda monitoria sia un contratto di credito al consumo finalizzato all'acquisto di autovettura della Vero Car S.r.l. come da proposta del 9.3.2009 (doc. 1 e 2 attori).
7. Come ribadito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20477/2014 e Cass. 19522/2015) già nel vigore della previgente disciplina di cui agli art. 121 ss. TUB, i contratti di credito al consumo sono tipologie contrattuali nei quali è la stessa legge



a stabilire un collegamento funzionale tra il contratto di finanziamento e quello di compravendita, di tal che le sorti del contratto di compravendita influiscono direttamente su quello di finanziamento ad esso collegato. Tanto l'art. 125 TUB prima, quanto l'art. 42 del cod. cons., consentono al consumatore di agire direttamente nei confronti del finanziatore nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi a condizione che tra finanziatore e fornitore vi sia un accordo di esclusiva, ma tali disposizioni non influiscono sulle tutele ordinariamente previste nel caso di inadempimento, escludendole, prevedendo invece uno strumento di tutela ulteriore e diverso per il consumatore ossia l'azione diretta nei confronti del finanziatore in qualsiasi caso di inadempimento del fornitore (cfr. Cass. Già richiamate, Corte Giustizia 4 ottobre 2007 c- 429/2005 e 23 aprile 2009 c- 509/2007).

8. Accertata, pertanto, la sussistenza di un collegamento negoziale legale tra contratto di finanziamento e contratto di compravendita, legittimamente gli attori hanno, a norma dell'art. 1460 c.c. sospeso il pagamento delle rate restitutorie del finanziamento a fronte dell'inadempimento, pacifico nel presente giudizio, da parte del soggetto finanziato, ossia [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] al suo obbligo di consegna dell'autovettura. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato in accoglimento dell'eccezione di inadempimento promossa da parte attrice opponente.
9. Non avendo adempiuto [REDACTED] all'obbligazione gravante su di lei in relazione al contratto di compravendita, a norma dell'art. 1453 c.c. deve essere, inoltre, dichiarata la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, con diritto di parte attrice a ottenere la restituzione degli importi corrisposti in esecuzione di tale contratto e conseguente condanna della convenuta, siccome richiesto, al pagamento di € [REDACTED] favore degli attori, oltre interessi dalla data di proposizione della domanda sino al saldo effettivo. La convenuta non ha, infatti, contestato la propria legittimazione passiva in relazione a tale domanda né l'effettiva corresponsione da parte degli attori dell'importo preteso in restituzione, di tal che tali fatti devono essere ritenuti dimostrati a norma dell'art. 115 c.p.c.



10. Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.

Per questi motivi

il Tribunale di Milano

in composizione monocratica

VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] revoca il decreto ingiuntivo n. 4785 emesso dal Tribunale di Milano il 17.2.2017 in favore di [REDACTED] costituitasi tramite la procuratrice [REDACTED] [REDACTED];
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] [REDACTED] in solido, di € 1.559,00 oltre interessi legali dal 4.4.2017 al saldo effettivo;
- 3) condanna altresì [REDACTED] a rimborsare in favore di [REDACTED] [REDACTED] in solido, le spese di giudizio, che liquida in € 2.350,00 per compensi ed € 1.250,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 9 gennaio 2020

Il giudice

dott. Ambra Carla Tombesi

